

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2026/89**

**del 28/01/2026**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 147**

**del 28/01/2026**

**LEGALE**

**Dirigente: BENVEGNA Avv. Eliana**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: INCARICO A LEGALE INTERNO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE, PARTE CIVILE IN UN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con deliberazione n. 185 I.D. del 20/10/2015 la Giunta Comunale autorizzava la costituzione di parte civile del Comune in diversi procedimenti penali aperti a seguito di indagine della D.D.A. denominata "Aemilia", tra i quali il procedimento n. 8846/15 R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale di Bologna, e conferiva incarico di rappresentanza e difesa dell'ente all'allora dirigente del Servizio Legale avv. Santo Gnoni;
- che a seguito di impugnazioni il procedimento con rito abbreviato avente n. 8846/15 R.G.N.R. perveniva infine davanti alla Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 15041/2019 della Quinta Sezione Penale, disponeva – tra altre cose – l'annullamento della sentenza n. 3911/2017 della Corte d'Appello di Bologna, con rinvio per nuovo giudizio nei confronti di V. R., limitatamente ai reati di cui a due capi di imputazione;
- che il giudizio di revisione iscritto al n. 20/24 R.G. App. della Corte d'Appello di Ancona, riferito all'imputato A. S. (per il quale non perveniva al Comune alcuna comunicazione), si concludeva con sentenza n. 1222/2025 che rigettava l'istanza di revisione con riferimento ai capi 65 e 70-ter della sentenza n. 3911/17 della Corte d'Appello di Bologna e la dichiarava inammissibile con riferimento al capo 95 della sentenza medesima;
- che con PEC del 27/1/2026, acquisita al n. 22402/2026, la Cancelleria Penale della Corte d'Appello di Ancona notificava il ricorso alla Corte di Cassazione con il quale l'imputato A. S. impugna la suddetta sentenza n. 1222/2025 nel giudizio di revisione (ALL.1); la notifica veniva effettuata all'indirizzo PEC del Comune con l'annotazione *"la presente vale ai fini di notifica del ricorso per cassazione alla parte civile costituita. Si segnala che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore che Vi ha rappresentati in giudizio di revisione risulta essere non valido"*;
- che ai sensi dell'art. 76 co. 2 c.p.p. la parte civile che si è regolarmente costituita in giudizio in primo grado è legittimata a rimanervi anche nei successivi gradi del processo, senza necessità di ulteriori atti o dichiarazioni;
- che, tuttavia, l'avv. Santo Gnoni, è stato collocato in pensione dal 2 febbraio 2020 e pertanto non può più prestare la propria attività professionale in favore del Comune;
- che si rende quindi necessario individuare un altro avvocato del Servizio Legale comunale al quale conferire l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione di cui sopra;

Considerato che gli incarichi contenziosi vengono assegnati ai componenti dell'Avvocatura dal Dirigente Coordinatore secondo i criteri di cui all'art.6 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale e con facoltà di acquisizione diretta in capo al Dirigente medesimo;

Ritenuto di assegnare l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv.

Berenice Stridi dell'Avvocatura Comunale;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

di assegnare all'avv. Berenice Stridi dell'Avvocatura Comunale, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la rappresentanza e la difesa del Comune nel giudizio promosso davanti alla Corte di Cassazione per impugnazione della sentenza n. 1222/2025 resa dalla Corte d'Appello di Ancona in esito al procedimento di revisione della sentenza n. 3911/2017 della Corte d'Appello di Bologna, iscritto al n. 20/24 R.G. App.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente  
Avv. Eliana Benvegna